

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 04.02.2026, il ricorrente osserva che il ricorso ha ad oggetto il “reclamo” avverso il mutuo ipotecario n. ***528 contratto in data 18.03.2020 con l’intermediario Beta, a motivazione degli interessi irrogati nel tempo per effetto di sopravvenute intese illegittime tra intermediari che hanno manipolato la concorrenza nel mercato, determinando nel caso di specie un allungamento nei termini di estinzione, un ingiustificato arricchimento dell’intermediario ed un danno ingiusto al ricorrente. Il ricorrente chiede la pronuncia di nullità del contratto di mutuo.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario espone che:

- il reclamo fa riferimento ad un contratto di mutuo ipotecario e non ad un contratto di locazione finanziaria;
- la resistente è completamente estranea all’operazione in esame, in quanto il già menzionato contratto intercorre tra il ricorrente e l’intermediario Alfa, terzo estraneo al ricorso;
- il reclamo è stato indirizzato all’intermediario Alfa e la preposta funzione di Customer Satisfaction & Claims ha fornito riscontro;
- è presumibile che il ricorso sia stato proposto per errore nei propri confronti e non nei confronti dell’intermediario Alfa;
- in generale, l’intermediario non intrattiene alcun tipo di rapporto con il ricorrente.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile ovvero rigettarlo in quanto infondato.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa alla pronuncia di nullità di un contratto di mutuo.

L'intermediario, in via prevalente e preliminare, eccepisce la sua totale estraneità al rapporto in esame, ragioni per cui chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Al fine di meglio comprendere la valenza di tale eccezione, occorre ricostruire:

- a) il rapporto oggetto del ricorso;
- b) il ruolo dell'intermediario resistente in tale rapporto.

In primis, si rileva che oggetto del caso di specie sono le doglianze mosse dal ricorrente con riferimento al rapporto di mutuo ipotecario n. ***528 sottoscritto dallo stesso con l'intermediario Beta in data 18.03.2010 e non, come sostenuto dal ricorrente, in data 19.03.2020.

Sempre a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente (che identifica la parte mutuante con l'intermediario B*** D*** S***) il soggetto finanziatore sembrerebbe essere la società U**** F**** F**** B***.

In ogni caso, entrambi gli intermediari sono stati fusi per incorporazione nell'intermediario U****.

Ricostruito ciò, è opportuno rilevare, a questo punto, che il presente ricorso è proposto contro U*** L***, soggetto differente dall'intermediario incorporante, benché facente parte del medesimo gruppo. Tale alterità era già stata segnalata dalla ST al ricorrente, chiedendo chiarimenti sull'intermediario convenuto, e specificando che in mancanza di riscontro il ricorso sarebbe proseguito contro l'intermediario oggi convenuto, in quanto soggetto indicato in sede di presentazione del ricorso. Il ricorrente non ha riscontrato nei termini la richiesta.

Si fa presente che, secondo quanto affermato dal Collegio di Bari nella decisione n. 23445/21, "la sussistenza di una organizzazione di un'impresa economicamente unitaria non rimuove la distinta soggettività giuridica di ogni società appartenente al gruppo. Pertanto, i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo devono essere necessariamente azionati verso queste ultime (Cfr. Collegio di Milano Collegio di Milano, decisione n. 21235/2021; Collegio di Roma, decisione n. 17972/2021; e Collegio di Torino, decisione n. 15697/2021).

"Nello stesso senso si sono espressi anche altri Collegi territoriali. In particolare: (i) secondo il Collegio di Roma, "in casi di ricorsi presentati nei confronti di un soggetto diverso da quello con cui sono stati intrattenuti i rapporti contrattuali oggetto del ricorso, ancorché si tratti della capogruppo, la mera appartenenza al medesimo gruppo bancario non può in alcun modo influire sulla legittimazione passiva, atteso che ciascuna società del gruppo, pur se sottoposta ad un potere di direzione e coordinamento unitario, mantiene comunque la propria soggettività giuridica" (Collegio di Roma, decisione n. 6574/22); (ii) secondo il Decisione N. 5135 del 02 maggio 2024 Collegio di Milano, "[...] si deve constatare che – come rilevato dall'intermediario – il contratto è stato stipulato con soggetto diverso dall'intermediario resistente. L'intermediario risulta oggi aver acquisito il controllo del soggetto finanziatore (che è entrato a far parte del relativo Gruppo bancario), finanziatore che tuttavia resta ovviamente soggetto di diritto autonomo e separato dalla propria società capogruppo. Ne deriva che il ricorso è stato presentato nei confronti di soggetto che non è il titolare del rapporto fatto valere in giudizio" (Collegio di Milano, decisione n. 10311/20)" (Collegio di Bari, decisione n. 5135/2024).

Né considerazioni di segno diverso sembrano potersi fare alla luce della "procura" prodotta dall'intermediario in allegato alle controdeduzioni.

Tale procura sembrerebbe prevedere la possibilità che l'intermediario U*** (che, ricordiamo, non è convenuto nel presente ricorso) svolga diverse attività di rappresentanza, anche processuale ed extragiudiziale, in favore dell'odierna resistente, non il contrario.

Tale attività di rappresentanza sembra confermata anche dalle controdeduzioni depositate dall'intermediario resistente.

Considerato quanto sopra, sembrerebbe potersi concludere che l'intermediario resistente sia estraneo al rapporto oggetto del presente ricorso e, conseguentemente, andrebbe valutata l'ammissibilità del ricorso sotto tale profilo.

Per completezza, si osserva che il ricorso sembrerebbe avere ad oggetto vizi genetici di un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto nell'anno 2010.

Al riguardo, si rammenta che le attuali Disposizioni che regolano il procedimento ABF (Sez. 1 par. 4), in vigore dal 1° ottobre 2022, prevedono che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso".

A tal proposito, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5674/2013) hanno stabilito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, è di importanza decisiva la causa petendi del ricorso, distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fondi su vizi genetici dell'atto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi, sussistendo allora la competenza dell'ABF.

Più recentemente, il Collegio di Coordinamento con la dec. n. 11407/2024 ha affermato che: "È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento".

In un precedente analogo, con decisione n. 5484/25 il Collegio di Milano ha affermato quanto segue: "In via preliminare, il Collegio deve prendere in esame l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente, in quanto le contestazioni del ricorrente si riferiscono a vizi genetici di un contratto stipulato nel 2006 in un periodo anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso (v. Sez. par. 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", in vigore dal 1° ottobre 2020, ove si prevede che: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso").

Nel caso di specie, il ricorrente rileva che la Commissione europea, con decisione del 04.12.2013 (caso AT.39914), ha accertato che il tasso interbancario di riferimento Euribor, nel periodo 2005-2008, è stato determinato sulla base di un'intesa illecita anticoncorrenziale conclusa tra alcuni istituti di credito europei; il contratto prevede un piano di ammortamento alla francese, in conseguenza del quale il cliente ha corrisposto interessi illegittimi capitalizzati in regime composto, con effetto anatocistico; il tasso di interesse applicato al contratto non è quello contrattualmente previsto.

Risulta, quindi, evidente come le contestazioni dedotte nel ricorso esulino dall'ambito di competenza temporale dell'ABF, originando da un contratto stipulato nel 2006. Infatti, come affermato dal Collegio di Coordinamento ABF (nella decisione n.11407/24), è inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE